

## Dossier Ance

# Incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

## Sommario

<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>Che cosa sono le CACER – Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile</b> .....	<b>4</b>
Tipologie di configurazioni e di attori .....	4
Come si calcola l’energia condivisa e quella incentivata .....	6
<b>Gli incentivi disponibili</b> .....	<b>7</b>
In conto esercizio: tariffa premio e contributo di valorizzazione .....	8
Come si calcola l’incentivo .....	8
Condizioni di cumulabilità .....	9
Requisiti degli impianti incentivabili .....	9
Requisiti giuridici dei soggetti ammessi .....	11
In conto capitale: contributo PNRR.....	16
Come si calcola l’incentivo .....	16
Spese ammissibili .....	16
Condizioni di cumulabilità .....	17
Requisiti degli impianti incentivabili .....	18
Requisiti giuridici delle CER.....	18
<b>La simulazione economico-finanziaria</b> .....	<b>19</b>
Gli applicativi GSE e ENEA .....	19

<b>Come accedere agli incentivi.....</b>	<b>22</b>
Guida alla richiesta di accesso alla tariffa incentivante.....	22
Guida alla richiesta di accesso al contributo PNRR.....	25
<b>Esempi pratici .....</b>	<b>27</b>
Vademecum per l'impresa di costruzioni .....	27
Il condominio (residenziale e misto casa-uffici).....	28
L'edificio a uso produttivo o ufficio .....	30
L'edificio pubblico (scuole, edilizia residenziale pubblica, etc.).....	31
La CER di quartiere .....	32
<b>Glossario .....</b>	<b>33</b>

## Premessa

Il concetto di comunità energetica rinnovabile sta assumendo un ruolo sempre più importante nel dibattito sulla sostenibilità. Si tratta di un modello partecipativo che promuove una gestione locale e distribuita dell'energia da fonti rinnovabili, fondata sull'autoconsumo, in alternativa al sistema energetico tradizionale basato su una produzione accentrata in grandi impianti. In questo modo, non solo è favorito lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile "dal basso", fondamentale per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici stabiliti a livello europeo e nazionale, ma viene anche promossa l'utilità sociale con un accesso più economico all'energia e l'esplicita finalità non-profit di distribuzione dei benefici sul territorio.

Per diffondere il nuovo modello, nell'ultimo anno sono stati rafforzati gli incentivi alle comunità energetiche, attraverso contributi diretti in proporzione all'energia condivisa e autoconsumata tra gli utenti, e ulteriori fondi PNRR di sostegno alle spese specifiche per i Comuni più piccoli.

Il presente dossier si propone come una guida per approfondire requisiti e procedure dell'autoconsumo diffuso, e così cogliere tutte le potenzialità offerte dalle comunità energetiche, favorendo non solo la decarbonizzazione del sistema energetico, ma anche una maggiore equità sociale e resilienza territoriale.

## Che cosa sono le CACER – Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile


Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, definisce le nuove modalità di concessione di incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia.

La condivisione avviene all’interno di un gruppo o comunità composti da diversi soggetti produttori e consumatori (cittadini, piccole e medie imprese, enti e autorità locali, etc.), grazie alla rete nazionale di distribuzione di energia elettrica. Il requisito di prossimità tra i soggetti consiste nel fatto che i punti di connessione (POD) devono essere sottesi alla stessa cabina elettrica primaria.

### Tipologie di configurazioni e di attori

Il Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA, individua diversi tipi di configurazione per l’autoconsumo diffuso, ma solo tre di questi possono accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER.

- **Gruppo di autoconsumatori** di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, ovvero un insieme di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori di un contratto di diritto privato), e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione. Di tale configurazione l’esempio tipico è il gruppo costituito in un **condominio**, per il quale i rapporti relativi agli incentivi per l’autoconsumo possono essere regolati anche attraverso un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini.



- **Comunità Energetica Rinnovabile (CER)**, ovvero un soggetto giuridico con almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione. La differenza rispetto al caso precedente è rappresentata dalla costituzione di un **soggetto giuridico autonomo** (associazione, ente del terzo settore, cooperativa, etc.), il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.



- **Autoconsumatore a distanza**, ovvero una configurazione con almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti un'utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione. Requisito fondamentale è la presenza di **un solo cliente finale**, quindi tutti i punti di connessione in prelievo dovranno essere nella titolarità di tale soggetto che dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità delle aree ove sono ubicati gli impianti di produzione.



Sono anche possibili configurazioni di autoconsumo diffuso che non accedono agli incentivi previsti dal Decreto CACER, ma solo al contributo di valorizzazione (vedi al successivo paragrafo “Gli incentivi disponibili” - “In conto esercizio”). Tali configurazioni sono:

- **gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;**
- **comunità energetica dei cittadini (CEC);**
- **cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione.**

La differenza con le configurazioni di autoconsumo diffuso che accedono agli incentivi CACER consiste nel fatto che il TIAD tiene conto anche dei clienti attivi proprietari di un impianto di produzione alimentato da fonti non rinnovabili. L’energia autoconsumata da queste configurazioni non viene incentivata, vista la provenienza da fonti non rinnovabili.

### Come si calcola l’energia condivisa e quella incentivata

L’autoconsumo diffuso ammesso agli incentivi CACER si differenzia dall’autoconsumo “fisico” poiché in quest’ultimo caso l’energia prodotta dal proprio impianto riduce quella prelevata dalla rete, generando così un risparmio in bolletta, mentre per l’autoconsumo diffuso la condivisione è “virtuale”, non richiede la realizzazione di reti né l’installazione di contatori dedicati, ma solo l’utilizzo della rete elettrica pubblica. Infatti, può autoconsumare virtualmente anche chi non ha un impianto connesso alla propria utenza.

Nelle configurazioni di autoconsumo diffuso si distingue tra:


- **Prosumer**, ovvero un cliente finale con impianto di produzione che auto-consuma energia e mette la quota eccedente al servizio della Comunità o del Gruppo;
- **Consumer**, ovvero un cliente finale che consuma energia prodotta dai Prosumer o dagli impianti della comunità.

Possono anche far parte della configurazione i produttori, ovvero utenti che producono e immettono interamente nella rete l’energia per condividerla.

Come anticipato, il requisito di prossimità tra i soggetti consiste nel fatto che i punti di connessione (POD) devono essere sottesi alla stessa cabina elettrica primaria. Al [presente link](#) è possibile consultare una mappa interattiva delle aree convenzionali sottese alle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.

Ogni POD e ogni impianto di produzione può far parte di una sola configurazione. Possono far parte della configurazione anche sistemi di accumulo e colonnine di ricarica elettrica.

Il modello di autoconsumo virtuale funziona nel modo seguente: l'energia condivisa autoconsumata è, per ogni fascia oraria, pari al minimo tra l'energia immessa in rete dai prosumer e quella prelevata dalla rete dai consumer.



L'energia elettrica condivisa autoconsumata, così calcolata, è ammessa agli incentivi del Decreto CACER se gli impianti di produzione rispettano i requisiti stabiliti, tra cui la potenza che non deve essere superiore a 1 MW.

## Gli incentivi disponibili

L'incentivo riguarda tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, il biogas e le biomasse.

Due sono i meccanismi di incentivazione previsti:

- un **contributo in conto esercizio**, ovvero una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (Titolo II del decreto CACER), cui si

aggiunge il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, individuato da ARERA;

- un **contributo in conto capitale**, a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, anche abbinate a sistemi di accumulo, nei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti (Titolo III del decreto). Da questa forma di incentivo sono quindi esclusi gli autoconsumatori a distanza.

## In conto esercizio: tariffa premio e contributo di valorizzazione

### Come si calcola l'incentivo

La tariffa premio è **compresa tra 60 €/MWh e 130€/MWh**, in funzione della potenza dell'impianto e del valore di mercato dell'energia.

Infatti, la tariffa è composta di una parte fissa e di una parte variabile. La parte fissa è funzione della potenza dell'impianto, variando tra 60 €/MWh per gli impianti di taglia maggiore e 80 €/MWh per gli impianti di piccola taglia (per gli impianti fotovoltaici è anche prevista una maggiorazione in ragione dei diversi livelli di insolazione, che può arrivare a 10 €/MWh per gli impianti al nord Italia). La parte variabile è stabilita in funzione del prezzo di mercato dell'energia, potendo variare tra 0 e 40 €/MWh.

Potenza nominale [kW]	Parte fissa [€/MWh]	Parte variabile [€/MWh]	FTV Nord [€/MWh]	FTV Centro [€/MWh]	FTV Sud [€/MWh]
Fino a 200	80 €/MWh	0 ÷ 40 €/MWh			
200 ÷ 600	70 €/MWh	0 ÷ 40 €/MWh	+ 10 €/MWh	+ 4 €/MWh	+ 0 €/MWh
Oltre 600	60 €/MWh	0 ÷ 40 €/MWh			

Alla tariffa si aggiunge il **contributo di valorizzazione** individuato da ARERA (pari a circa 8 €/MWh nel 2023).



Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorrerà dalla data di entrata in esercizio commerciale (comunicata al GSE) dell'impianto, ed è pari a **20 anni**.

### Condizioni di cumulabilità

La cumulabilità della tariffa con i contributi in conto capitale (di qualunque tipo, non solo PNRR ma anche regionali o provinciali) è ammessa nella misura massima del 40% dei costi di investimento ammissibili, a fronte di una decurtazione lineare della tariffa incentivante. Nel caso limite che il contributo in conto capitale sia pari al 40% dei costi ammissibili, la tariffa incentivante sarà ridotta del 50%. Se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo dell'investimento, non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l'energia elettrica. Non si applica alcun fattore di riduzione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

È ammessa la cumulabilità con i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni.

È anche ammessa la cumulabilità della tariffa con le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie, ma per questi impianti non è possibile accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.

È esclusa la cumulabilità della tariffa incentivante con altre forme di incentivi in conto esercizio, oltre che col Superbonus 110%.

### Requisiti degli impianti incentivabili

Gli impianti inseriti nelle configurazioni **Gruppo di autoconsumatori, CER o Autoconsumatore individuale a distanza** devono avere i seguenti requisiti:

- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
- avere potenza massima di 1 MW;
- essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, giorno successivo alla data

di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021. Le configurazioni possono prevedere anche impianti esistenti, ovvero costruiti entro il 15 dicembre 2021; tuttavia, tali impianti non accedono alla tariffa incentivante, con riconoscimento del solo contributo di valorizzazione sull'energia immessa. Inoltre, nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione;

- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente per tonnellata di idrogeno;
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, come meglio specificati nell'Appendice C delle Regole Operative del GSE<sup>1</sup>;
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell'Appendice D delle Regole Operative del GSE;
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati, come definiti dalle "Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi", pubblicate dal GSE.

Sono ammessi alla tariffa anche gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad esempio per la fase di avviamento dei motori), ma la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile deve essere annualmente inferiore al 5%.

È importante sottolineare che gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

---

<sup>1</sup> le schede tecniche e relative check-list delle attività associabili agli interventi incentivabili sono:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- n. 13 - produzione di elettricità da energia eolica;
- n. 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas.
- n. 32 - produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica;
- n. 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica.

Inoltre, le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Sarà invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso in cui si sia fruito delle detrazioni fiscali ordinarie per ristrutturazioni edilizie. Tali impianti però non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.

### Requisiti giuridici dei soggetti ammessi

Non è consentito l'accesso agli incentivi nei seguenti casi:

- impresa in difficoltà, ai sensi degli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";
- impresa per la quale ricorra una causa di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice dei contratti pubblici;
- soggetto che ricade nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati in suo favore (c.d. impegno Deggendorf);
- qualora risultino applicate misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

Viene definito Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata, tramite apposito mandato, la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. E' responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici.

Di seguito le disposizioni e i requisiti specifici dei soggetti che costituiscono le configurazioni ammesse agli incentivi.

#### 1. Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente

Ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante, i soggetti rientranti in un gruppo di autoconsumatori devono essere clienti finali e/o produttori, titolari di punti di connessione ubicati nell'area **afferente al medesimo edificio o condominio**. Nel caso di imprese private, la

partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale (il codice ATECO prevalente dell'autoconsumatore deve cioè essere diverso da 35.11.00 e 35.14.00). Tra i clienti finali della configurazione può figurare anche il condominio stesso.

La definizione di condominio, ai fini della disciplina in oggetto, è un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro, che sono anche comproprietari delle parti comuni. Per questo motivo, nel caso di edifici che costituiscono centri commerciali si applicano generalmente le norme sul condominio.

Si evidenzia che non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di gruppo di autoconsumatori per le utenze in relazione alle quali risulta attivo il servizio di Scambio sul Posto.

Per costituire il Gruppo, è necessario un accordo di diritto privato tra i soggetti partecipanti. Il perfezionamento di tale accordo deve avvenire prima della richiesta di accesso all'incentivo. Nel caso di condomini, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini.

L'accordo deve:

- prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- prevedere che l'eventuale importo della tariffa premio che eccede quello spettante per i valori soglia<sup>2</sup> di cui all'Appendice B delle Regole sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

---

<sup>2</sup> nei casi di accesso alla sola tariffa premio: quota di energia condivisa del 55%; nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%. La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.

Produttori che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica considerato che non appartengono al gruppo di autoconsumatori (cosiddetti produttori "terzi").

Il ruolo di Referente può essere svolto da:

- uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, al quale dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
- l'amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- il rappresentante legale dell'edificio.

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, conferito da parte di tutti soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori, da un produttore di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

## 2. Comunità Energetica Rinnovabile (CER)

La CER deve essere proprietaria o avere la disponibilità e il controllo di tutti gli impianti di produzione facenti parte della configurazione. Quest'ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun impianto venga esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.

Ai fini dell'accesso all'incentivo, i soggetti facenti parte della CER devono essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità). Essi possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali (incluse le amministrazioni comunali), enti di ricerca e formazione, enti

religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

Qualora siano PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale (è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00). Le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER.

Per **piccole imprese** si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Per **medie imprese** si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Si evidenzia che non è possibile far parte, come clienti finali, di una CER per le utenze in relazione alle quali risulta attivo il servizio di Scambio sul Posto.

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER deve possedere i seguenti elementi:

- l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, etc., situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria;
- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- l'eventuale importo della tariffa premio che eccede quello spettante per i valori soglia (vedi precedente nota 2) sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa.

Il ruolo di Referente può essere svolto da:

- la medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale;
- un produttore, membro della CER;
- un cliente finale, membro della CER;
- un produttore "terzo" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Qualora il Referente non sia la Comunità stessa, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della CER conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

### 3. Autoconsumatore a distanza

La configurazione di autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione deve prevedere la presenza di un solo cliente finale. Tutti i punti di connessione in prelievo inseriti nella configurazione dovranno pertanto essere nella titolarità di tale soggetto che dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità dell'area ove sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.

Gli impianti di produzione possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

Il ruolo di Referente nel caso dell'autoconsumatore individuale "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto dal medesimo autoconsumatore.

In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, da un produttore di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

## In conto capitale: contributo PNRR

### Come si calcola l'incentivo

Per le sole configurazioni di gruppo di autoconsumatori e di CER – con esclusione quindi dell'autoconsumatore a distanza – è previsto, con una parziale cumulabilità con la tariffa incentivante, un **contributo PNRR**, nel caso in cui il gruppo o la CER sia ubicato in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto, nei limiti delle spese ammissibili e di costi di investimento massimi.

### Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese relative a studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.



Le stesse spese sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Le spese devono essere sostenute dal soggetto beneficiario successivamente all'avvio dei lavori (pena la loro inammissibilità) e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026).

Le fatture attestanti i costi sostenuti, oltre a riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente, devono essere caratterizzate dagli elementi atti a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (vedi l'elenco riportato nelle Regole Operative al paragrafo 1.1.4).

### Condizioni di cumulabilità

Il contributo PNRR è cumulabile la tariffa incentivante decurtata in ragione dell'intensità del contributo ricevuto, e con i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti.

Inoltre, esso è cumulabile con altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'amministrazione pubblica, quest'ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all'interno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea), di intensità non superiore al 40%.

Il contributo PNRR non è cumulabile con incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante, con il Superbonus, e neppure con le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie.

Non è infine cumulabile con altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, o con altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

## Requisiti degli impianti incentivabili

L'impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili deve:

- essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- avere potenza non superiore a 1 MW;
- disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
- disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni aggiornati alla data di invio della richiesta);
- essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione;
- avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
- entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026;
- rispettare i requisiti sugli impianti di produzione già definiti per l'accesso alla tariffa incentivante, inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico;
- essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante.

## Requisiti giuridici delle CER

Prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR, le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti previsti per l'accesso alla tariffa incentivante (vedi paragrafi precedenti).

Il soggetto beneficiario del contributo (soggetto dotato di autonomia patrimoniale) deve essere il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.

Ai fini dell'audit e dei controlli e per fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi nell'ambito del Piano per la ripresa e la resilienza, è previsto l'obbligo di raccogliere alcune particolari categorie standardizzate di dati tra cui il nome del destinatario finale dei fondi.

Il soggetto beneficiario dovrà fornire, in fase di invio della richiesta, compilando gli appositi campi previsti sul Portale Informatico, i dati identificativi del titolare effettivo, così come definito dall'articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in conformità con quanto stabilito dalla Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori e di quanto altresì stabilito nelle Circolari RGS del 15 settembre 2023, n. 27.

Ogni titolare effettivo dovrà rendere una propria dichiarazione indicando anche l'assenza di ogni conflitto di interesse.

## La simulazione economico-finanziaria

### Gli applicativi GSE e ENEA

Per supportare valutazioni di tipo energetico, economico e finanziario e favorire così la nascita di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, sia il GSE che l'ENEA hanno realizzato applicativi online di simulazione.

L'**applicativo GSE**, disponibile al portale al [portale autoconsumo](#) e specifico per gli impianti fotovoltaici, permette di simulare le tre diverse casistiche, quali il gruppo di autoconsumatori, la CER e l'autoconsumatore individuale a distanza.



La pagina di inserimento dati è di semplice utilizzo, e prevede la compilazione di una serie di maschere, tra cui l'indirizzo dell'edificio o del sito ove è situato l'impianto o gli impianti.

Scegliendo quale configurazione di autoconsumo simulare, è necessario immettere i dati relativi a:

- consumo annuo complessivo;
- consumo annuo utenze connesse (ove presenti);
- superficie soleggiata complessiva a disposizione.

E' anche possibile raffinare la simulazione attraverso il tab "Personalizza", inserendo dati tecnici e geometrici quali l'inclinazione, l'ombreggiamento, l'orientamento e l'eventuale presenza di un sistema di accumulo.

Cliccando su "Scopri i vantaggi", il simulatore fornirà la sintesi dei risultati economico-finanziari derivanti dalla situazione descritta. In particolare, sarà possibile avere una stima dell'energia incentivata, dell'esborso iniziale, del beneficio medio annuo e del tempo di ritorno dell'investimento. È anche possibile valutare gli stessi tipi di risultati in caso di finanziamento, assenza di finanziamento, oppure intervento tramite ESCO. Come per i dati tecnici dell'impianto, si possono dettagliare i dati economici, come il prezzo zonale dell'energia.

Inoltre, il simulatore permette di simulare i benefici ambientali derivanti dalla installazione degli impianti fotovoltaici, in termini di barili di petrolio non consumati, tonnellate di CO2 non emesse, CO2 assorbita dagli alberi in 10 anni.

L'applicativo Enea, il [simulatore RECON](#) (Renewable Energy Community ecONomic simulator) e anch'esso specifico per gli impianti fotovoltaici, è disponibile previa registrazione gratuita.



**RECON: Simulatore per la valutazione economica delle Comunità energetiche rinnovabili**

RECON permette di simulare diverse tipologie di utenze (consumatore, prosumer, produttore di energia) e diversi profili di consumo (residenziale, condominio, ufficio, scuola, commerciale, industriale/artigianale). Per facilitare la simulazione, sono presenti due profili generici, basati rispettivamente sull'orario di attività e sul consumo orario di energia nella "giornata tipo".

Per quanto riguarda le tecnologie di produzione a fonti rinnovabili, RECON consente di valutare impianti fotovoltaici multi-sezione (fino a 2 sezioni). Le possibili modalità di installazione dei moduli fotovoltaici sono: sulla copertura di un edificio o a terra su struttura dedicata.

Le forme di finanziamento degli impianti di produzione supportate sono:

- noleggio operativo;
- leasing;
- acquisto con capitale proprio e/o di debito;
- accesso a contributi in conto capitale;
- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie;
- acquisto tramite fornitore di energia elettrica.

È anche possibile valutare il caso particolare in cui sia la CER a finanziare l'impianto per i propri membri.

I contributi in conto capitale inclusi nel simulatore sono il contributo PNRR (M2 C2 I1.2) dedicato alle CER e ai GAC nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, eventuali

altre sovvenzioni a valere su programmi o strumenti dell'Unione Europea e altri contributi in conto capitale non erogati dall'Unione Europea.

Sulla base di tutti i suddetti dati, RECON calcola l'incentivo sull'autoconsumo diffuso sulla base della tariffa premio definita dal Decreto CACER e il contributo legato alla valorizzazione dell'energia autoconsumata in conformità al TIAD.

RECON calcola, inoltre:

- la resa degli impianti di produzione;
- l'autoconsumo fisico (per ciascun prosumer) e l'autoconsumo diffuso nella configurazione;
- l'autosufficienza energetica;
- i benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
- i risparmi e i ricavi da vendita di energia,
- i costi;
- i flussi di cassa attualizzati;
- i principali indicatori finanziari (VAN, TIR, WACC, tempo di ritorno dell'investimento).

L'utilizzo dei due applicativi può costituire un valido supporto alla pianificazione dell'investimento in una configurazione di autoconsumo diffuso.

## Come accedere agli incentivi

### Guida alla richiesta di accesso alla tariffa incentivante

L'invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e alla relativa tariffa incentivante deve essere effettuato dal Referente, esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure

tramite SPID, e poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" presente all'interno del Portale e seguendo le istruzioni riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC".

La presentazione della richiesta presuppone la corretta registrazione sul [portale GAUDÌ](#) degli impianti di produzione, dei sistemi di accumulo e dei relativi produttori e il conseguente rilascio del codice CENSIMP. Prima dell'invio della richiesta occorre verificare e nel caso aggiornare i dati presenti sul sistema GAUDÌ tramite Terna e le imprese distributrici.

Le Regole operative contengono, nell'allegato 2, una serie di modelli per presentare l'istanza di accesso agli incentivi, mentre l'elenco dei documenti da allegare è riportato nell'allegato 3.

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono tenuti a inoltrare al GSE la documentazione antimafia mediante l'apposita applicazione presente nell'area clienti.

Si segnala che il Referente può anche richiedere al GSE, su base volontaria e senza che ciò costituisca condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso. In tale caso, dovrà corrispondere un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria, secondo modalità definite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

A seguito della presentazione della domanda, il GSE avvia l'istruttoria di valutazione, che avviene tramite esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata. In questa fase, è possibile che il GSE comunichi una richiesta di integrazioni, da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa richiesta.

A valle dell'istruttoria, in caso di accoglimento il GSE provvederà alla sottoscrizione del Contratto, il cui schema è riportato nell'Allegato 5 delle Regole Operative. Il GSE conclude l'istruttoria entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Referente.

In aggiunta al meccanismo incentivante, può essere richiesto il ritiro dedicato dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ovvero la cessione della stessa al GSE col conseguente ricavo che se ne ottiene. In tal caso, il Contratto regola anche la remunerazione dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione, e sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa.

Il periodo di incentivazione ha una durata pari a 20 anni. I contributi economici spettanti sono costituiti, come già detto, da una tariffa incentivante e da un contributo di valorizzazione.

Gli incentivi sono corrisposti attraverso l'erogazione in corso d'anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante, e il riconoscimento, a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete, a titolo di conguaglio. Le Regole stabiliscono le modalità di definizione sia degli acconti che dei conguagli.

È possibile apportare modifiche alle configurazioni, purché vengano comunicate al GSE dal Referente.

Le principali tipologie di modifica sono:

- aggiunta di uno o più punti di connessione in prelievo;
- rimozione di uno o più punti di connessione in prelievo;
- aggiunta di impianti di produzione o di potenziamenti di impianti di produzione per i quali si vuole richiedere l'inserimento nella configurazione;
- realizzazioni di potenziamenti su impianti di produzione già inseriti nella configurazione per i quali si vuole richiedere l'inserimento nella configurazione;
- rimozione di impianti di produzione;
- richiesta di ritiro o di chiusura del servizio di ritiro dell'energia elettrica immessa.

Il GSE può effettuare, durante l'intero periodo di incentivazione, attività di verifica sia attraverso controlli documentali, sia mediante sopralluoghi, anche senza preavviso, presso i siti ove sono ubicati gli impianti e i punti di consumo.

È disposta la decadenza dal diritto agli incentivi, con l'integrale recupero delle somme già erogate, in particolare nei seguenti casi:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole configurazioni;
- presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
- manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell'energia auto consumata;



- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;
- comportamento ostantivo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

## Guida alla richiesta di accesso al contributo PNRR

Prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR, le CER e i gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l'accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti.

L'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR deve essere effettuato dal Soggetto beneficiario, esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" e seguendo le istruzioni.

Anche per il contributo PNRR, come per la tariffa incentivante, le Regole operative contengono, nell'allegato 2, una serie di modelli per presentare l'istanza di accesso agli incentivi, mentre l'elenco dei documenti da allegare è riportato nell'allegato 3.

Lo sportello per la richiesta sarà chiuso il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili (2.200.000.000 di euro).

L'avvio dei lavori degli impianti deve essere successivo alla richiesta di accesso.

Entro 30 giorni dall'avvio dei lavori, i Soggetti beneficiari devono comunicare attraverso lo stesso Portale informatico la data dell'avvenuto avvio dei lavori. Seguirà la fase di istruttoria e valutazione, e in caso positivo sarà emanato il decreto di concessione del contributo. Il GSE conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta al netto dei tempi imputabili al Soggetto

beneficiario o ad altri soggetti interpellati dal GSE. Tutte le spese devono essere successive all'avvio dei lavori.

Il contributo può essere richiesto in diverse modalità, a seconda della potenza dell'impianto.

In generale, in tutti i casi è possibile chiedere un'anticipazione fino al 10% del valore del contributo massimo erogabile, ma per gli impianti di maggiori dimensioni (tra 200 kW e 1 MW) è altresì possibile richiedere, in alternativa alle altre opzioni tra cui l'anticipazione, un'erogazione intermedia pari al 40% del contributo massimo erogabile, con il residuo a saldo. Per questa opzione, il Soggetto beneficiario deve aver sostenuto il 40% delle spese ammissibili e comunicato la data di avvio del progetto.

La revoca del contributo PNRR è disposta nei seguenti casi:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- dichiarazioni mendaci;
- mancato rispetto dei requisiti indicati al capitolo 1
- violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
- mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- comportamento ostantivo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

È disposta la revoca totale del contributo PNRR nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell'impianto di produzione nell'ambito della configurazione per almeno 5 anni.

## Esempi pratici

### Vademecum per l'impresa di costruzioni

L'impresa di costruzioni può beneficiare direttamente degli incentivi, sia in conto esercizio (tariffa incentivante) che in conto capitale (contributo PNRR in Comuni fino a 5 mila abitanti), se partecipa alle descritte configurazioni di autoconsumo diffuso.

Inoltre, può avere interesse nella realizzazione delle configurazioni per conto terzi, ad esempio nella costruzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e delle relative opere edili, in contesti condominiali o su edifici produttivi.

In caso di accesso in prima persona agli incentivi, l'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi degli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", né un'impresa per la quale ricorra una causa di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso della partecipazione a un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente (tipicamente il condominio) o a una CER (Comunità Energetica Rinnovabile), tale partecipazione non deve costituire l'attività commerciale e industriale principale.

Se partecipa a una CER, in aggiunta, l'impresa di costruzioni deve essere una PMI, mentre non può essere una grande impresa (per la definizione di PMI si veda il paragrafo "Comunità Energetica Rinnovabile (CER)" all'interno dei "Requisiti giuridici dei soggetti ammessi").

Inoltre, si sottolinea che il contributo PNRR - qualora applicabile - prevede esplicitamente, tra le spese ammissibili, anche le opere edili strettamente necessarie all'intervento.

Nel caso di edifici di nuova costruzione, gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Nel caso di ristrutturazioni che prevedano la detrazione fiscale con aliquote ordinarie, è permesso l'accesso alla tariffa incentivante ma non al contributo PNRR. Inoltre, la tariffa incentivante non si applica agli impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus.

In conclusione, il settore edile può dirsi uno stakeholder di riferimento per l'autoconsumo diffuso, e la promozione sul territorio del meccanismo incentivante appare vantaggiosa tanto per la cittadinanza quanto per le imprese di costruzioni.

## Il condominio (residenziale e misto casa-uffici)

Il condominio costituisce l'esempio tipico del gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente. Come tale, può avere accesso tanto alla tariffa incentivante quanto al contributo PNRR, in presenza dei requisiti rispettivamente descritti per le due tipologie di beneficio (per la seconda, in particolare, l'ubicazione in Comuni fino a 5 mila abitanti).

La definizione applicabile di condominio è un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro, che sono anche comproprietari delle parti comuni. Nel caso di edifici che costituiscono centri commerciali si applicano le norme sul condominio.

Ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante come gruppo di autoconsumatori, i soggetti che vi rientrano devono essere clienti finali e/o produttori, titolari di punti di connessione ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio. Tra i clienti finali della configurazione può figurare anche il condominio stesso.

Per costituire il gruppo, è necessario un accordo di diritto privato tra i soggetti partecipanti. Il perfezionamento dell'accordo deve avvenire prima della richiesta di accesso all'incentivo. Si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini.

Il ruolo di Referente per l'accesso all'incentivo può essere svolto, tra gli altri, dall'amministratore di condominio, individuato tramite verbale di assemblea condominiale, oppure, in caso di assenza di amministratore, dal rappresentante legale del condominio.

In alternativa al gruppo, il condominio può anche costituire, con altri edifici o condomìni, una CER. I soggetti facenti parte della CER devono essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità), dotato di Statuto o atto costitutivo. Pertanto, per una CER non è sufficiente il verbale di assemblea condominiale.

Se si accede alla tariffa incentivante, la presentazione della richiesta presuppone la corretta registrazione sul portale GAUDÌ degli impianti di produzione, dei sistemi di accumulo e dei relativi produttori e il conseguente rilascio del codice CENSIMP.

Se si accede al contributo PNRR, la presentazione della richiesta di accesso al contributo deve avvenire prima dell'avvio dei lavori. L'impianto deve entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026. Per accedere al contributo PNRR, è necessario, tra le altre cose, che l'impianto o gli impianti di

produzione siano inseriti, una volta realizzati, in una configurazione per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante. Di conseguenza, non è possibile ottenere il contributo PNRR per un impianto che non abbia anche accesso – una volta realizzato - alla tariffa incentivante.

Nel caso di edifici di nuova costruzione, gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Nel caso di ristrutturazioni che prevedano la detrazione fiscale con aliquote ordinarie, è permesso l'accesso alla tariffa incentivante ma non al contributo PNRR. Inoltre, la tariffa incentivante non si applica all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus.

## L'edificio a uso produttivo o ufficio

L'edificio a uso produttivo o ufficio può avere accesso agli incentivi sia in conto esercizio (tariffa incentivante) che in conto capitale (contributo PNRR), in presenza dei requisiti rispettivamente descritti per le due tipologie di beneficio (per la seconda, in particolare, l'ubicazione in Comuni fino a 5 mila abitanti).

Se l'edificio è mono-proprietà, da solo non può rientrare in una configurazione collettiva. Può costituire una CER insieme con altri edifici, oppure una configurazione di autoconsumatore individuale a distanza, ad esempio nel caso di stabili distinti della medesima proprietà. Il requisito in quest'ultimo caso, infatti, è che tutti i punti di connessione in prelievo siano nella titolarità dello stesso soggetto che dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità delle aree ove sono ubicati gli impianti di produzione (si evidenzia che gli autoconsumatori a distanza accedono solo alla tariffa e non al contributo PNRR).

Se l'edificio presenta invece proprietà plurime, ad esempio un centro direzionale o un centro commerciale, potrà costituire un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente all'interno dello stesso edificio, oppure una CER insieme con altri edifici. Nel gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente, si applicano le norme del condominio.

L'azienda o le aziende non devono essere in difficoltà, ai sensi degli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", né imprese per le quali ricorra una causa di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, nel caso della partecipazione di un'azienda a un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente o a una CER, tale partecipazione non deve costituire l'attività commerciale e industriale principale (il codice ATECO prevalente dell'autoconsumatore deve cioè essere diverso da 35.11.00 e 35.14.00).

Nelle CER, in aggiunta a quanto sopra, l'azienda o le aziende devono essere PMI (per la definizione di PMI si veda il paragrafo "Comunità Energetica Rinnovabile (CER)" all'interno dei "Requisiti giuridici dei soggetti ammessi" per gli incentivi in conto esercizio).

Nel caso di edifici di nuova costruzione, gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

## L'edificio pubblico (scuole, edilizia residenziale pubblica, etc.)

L'edificio pubblico, tipicamente mono-proprietà, può avere accesso tanto agli incentivi in conto esercizio (tariffa incentivante) quanto a quelli in conto capitale (contributo PNRR) se rientra in una CER insieme con altri soggetti, in presenza dei requisiti rispettivamente descritti per le due tipologie di beneficio (per la seconda, in particolare, l'ubicazione in Comuni fino a 5 mila abitanti).

I soggetti facenti parte della CER devono essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità), dotato di Statuto o atto costitutivo. I partecipanti alla CER possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali (incluse le amministrazioni comunali), enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

Particolarmente calzante può essere il caso di partecipazione a una CER di enti di edilizia residenziale pubblica, per il contributo non solo sociale e ambientale ma anche economico che una CER può dare in termini di distribuzione dei benefici tra gli abitanti o di reinvestimento degli stessi in iniziative sociali e/o assistenziali.

Nel caso di richiesta di accesso al contributo PNRR, questa deve avvenire prima dell'avvio dei lavori. L'impianto deve entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026. Per accedere al contributo PNRR, è necessario, tra le altre cose, che l'impianto o gli impianti di produzione siano inseriti, una volta realizzati, in una configurazione per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante. Di conseguenza, non è possibile ottenere il contributo PNRR per un impianto che non abbia anche accesso – una volta realizzato - alla tariffa incentivante.

## La CER di quartiere

È possibile costituire una CER “di quartiere”, con accesso tanto alla tariffa incentivante quanto al contributo PNRR, in presenza dei requisiti rispettivamente descritti per le due tipologie di beneficio (per la seconda, in particolare, l’ubicazione in Comuni fino a 5 mila abitanti).

Possono partecipare come beneficiari i soggetti afferenti a diversi edifici, sia privati che pubblici, divenendo soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità), dotato di Statuto o atto costitutivo. I partecipanti alla CER possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali (incluse le amministrazioni comunali), enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

La presentazione della richiesta di accesso al contributo PNRR, qualora esercitata, deve avvenire prima dell’avvio dei lavori. L’impianto deve entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026. Per accedere al contributo PNRR, è necessario, tra le altre cose, che l’impianto o gli impianti di produzione siano inseriti, una volta realizzati, in una configurazione per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante. Di conseguenza, non è possibile ottenere il contributo PNRR per un impianto che non abbia anche accesso – una volta realizzato - alla tariffa incentivante.

Per costituire una CER di quartiere, potrebbe essere opportuno, o comunque agevolare, la partecipazione da parte di enti pubblici, quali Comuni o Municipi. Infatti, l’adesione alla CER da parte di soggetti pubblici rappresentativi può significare l’apporto di competenze tecniche e/o amministrative specifiche nei vari *iter*, l’utilizzo di fondi specifici nel rispetto delle condizioni di cumulabilità, oltre a rappresentare l’occasione di promuovere l’iniziativa presso la cittadinanza e potenzialmente allargare il perimetro di partecipazione alla CER.

Da valutare anche il potenziale effetto volano per interventi di rigenerazione urbana, che potrebbero rientrare nei progetti di costituzione della CER.

Ad oggi, già esistono alcuni casi di CER costituite a livello di quartiere, con al centro edifici di riferimento come, ad esempio, le scuole. Positivo è, generalmente, anche il contributo di enti e associazioni del terzo settore, con obiettivi di promozione sociale.



## Glossario

***Autoconsumatore a distanza:***

configurazione con almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti un'utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione. Requisito fondamentale è la presenza di un solo cliente finale, quindi tutti i punti di connessione in prelievo dovranno essere nella titolarità di tale soggetto che dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità delle aree ove sono ubicati gli impianti di produzione.

***Comunità Energetica Rinnovabile (CER):***

soggetto giuridico con almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione. Necessaria la costituzione di un soggetto giuridico autonomo (associazione, ente del terzo settore, cooperativa, etc.), il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

***Condominio:***

edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro, che sono anche comproprietari delle parti comuni. Nel caso di edifici che costituiscono centri commerciali si applicano generalmente le norme sul condominio.

***Configurazione per l'autoconsumo diffuso:***

ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante, uno dei tre seguenti tipi di configurazione: Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente; Comunità Energetica Rinnovabile; Autoconsumatore individuale a distanza.

***Consumer:***

cliente finale che consuma energia prodotta dai Prosumer o dagli impianti della comunità.

***Contributo in conto capitale (PNRR):***

contributo fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, anche abbinate a sistemi di accumulo, nei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Da questa forma di incentivo sono esclusi gli autoconsumatori a distanza.

***Contributo in conto esercizio:***

tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile.

È compreso tra 60 €/MWh e 130€/MWh, in funzione della potenza dell'impianto e del valore di mercato dell'energia.

***DNSH (principio):***

principio "do not significant harm", ovvero "non arrecare danni significativi". Individua una serie di criteri da rispettare per accedere a specifici incentivi o finanziamenti pubblici. Nel caso degli incentivi all'autoconsumo diffuso, i criteri sono dettagliati nell'Appendice C delle Regole Operative del GSE.

***Energia elettrica condivisa autoconsumata:***

per ogni fascia oraria, è pari al minimo tra l'energia immessa in rete dai prosumer e quella prelevata dalla rete dai consumer. I punti di connessione (POD) della configurazione devono essere sottesi alla stessa cabina elettrica primaria.

***Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente***

insieme di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori di un contratto di diritto privato), e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione. Di tale configurazione l'esempio tipico è il gruppo costituito in un condominio, per il quale i rapporti relativi agli incentivi per l'autoconsumo possono essere regolati anche attraverso un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini.

***PMI, piccole e medie imprese:***

Piccole imprese: hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Medie imprese: hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Le grandi imprese non possono essere soci o membri di una CER.

**Portale GAUDì:**

portale a livello nazionale che identifica in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica.

La presentazione della richiesta di accesso agli incentivi presuppone la corretta registrazione sul portale degli impianti di produzione, dei sistemi di accumulo e dei relativi produttori e il conseguente rilascio del codice CENSIMP. Prima dell'invio della richiesta occorre verificare e nel caso aggiornare i dati presenti sul sistema GAUDì tramite Terna e le imprese distributrici.

**Prosumer:**

cliente finale con impianto di produzione che auto-consuma energia e mette la quota eccedente al servizio della Comunità o del Gruppo.

**Referente:**

il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata, tramite apposito mandato, la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. E' responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici.